

Liq. CONTR. NN° 2-3/2024

Sent. n. 3/2024 pubbl. il 08/01/2024

Rep. n. 3/2024 del 08/01/2024

N. R.G. 96/2023



OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rodolfo Magri	Presidente est.
dott. Ruggiero Berardi	Giudice
dott. Alessandra Nocco	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 19.12.2023 da:

1) BOSCOLO ROSA ALBANA, residente in Saluzzo

2) ROSSI ERNESTA, residente in Torino

entrambe assistite dall'avv. M. Ferrante, che le rappresenta e difende per procura in atti

per l'apertura della procedura Familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dalle debentrici che quindi non appare necessaria la loro audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 19.12.2023, Boscolo Rosa Albana e Rossi Ernesta hanno avanzato proposta di apertura della procedura familiare di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 66 e 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrice;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;

- che le ricorrenti sono debentrici che si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che le stesse non sono



assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

ritenuto che, essendo le ricorrenti madre e figlia, sussistano i presupposti richiesti dall'art. 66 CCI per l'apertura della procedura familiare;

P.Q.M.

visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della procedura familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

1) BOSCOLO ROSA ALBANA, nata a Torino l'01.08.1951, residente in Saluzzo, via Vittime di Bologna n. 7/A;

2) ROSSI ERNESTA, nata a Torino l'11.10.1927, residente in Torino, presso RSA Carlo Alberto – Il Quadrifoglio, Corso casale n. 56;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Rodolfo Magri e Liquidatore l'O.C.C., dr. Giovanni Imberti, con studio in Carrù, via Mazzini n. 15;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE



che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice Boscolo Rosa Albana in euro 700,00 netti mensili, e della debitrice Rossi Ernesta in euro 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tali importi sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalle debtrici;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alle ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 04.01.2024

Il Presidente est.  
dr. Rodolfo Magri

NOTIFICATO TELEMATICAMENTE  
IN DATA 08 GEN. 2024  
AW. MASSIMO FERRANTE  
DR. EMBERTI GIOVANNI  
PM SEDE

IL CANCELLIERE  
Stefano Zanisone

